



Decisione/1674/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5460/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5460/TFNSVE/2025-2026, 5460 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società A.S.D. FOLGORE CALCIO C.VETRANO (matricola 953840) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FOSCARI FABRIZIO FELICE (matricola 2185524)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la società ricorrente ha depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico, esclusivamente una richiesta premi con la sola attestazione di spedizione alla società resistente e la richiesta Addebito Contributo.

Non risulta però depositata in atti né il ricorso né l'attestazione premi rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, nonché in forza delle disposizioni dettate



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non rappresenta un mero elemento di corredo probatorio, bensì un requisito formale e sostanziale di procedibilità e ammissibilità della domanda.

La mancata allegazione di detto documento ufficiale impedisce a questo Organo giudicante sia di verificare la sussistenza stessa del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, sia di procedere alla corretta e insindacabile quantificazione del relativo credito.

Il procedimento, per come proposto, in ogni caso, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica e, pertanto, l'intero procedimento deve essere dichiarato inammissibile come, conseguentemente, il ricorso.

L'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), invero, disciplina puntualmente il procedimento relativo alle controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il procedimento inammissibile.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai